(N. 77-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GERINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio

NELLA SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 1953

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di protezione di diritti di proprietà industriale, concluso a Roma, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, il 30 aprile 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — La mancata partecipazione, a causa della sua particolare situazione di diritto e di fatto, della Germania all'accordo di Neuchâtel dell'8 novembre 1947, con il quale gli Stati membri dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (20 marzo 1883) adottarono norme per la conservazione e la restaurazione dei diritti di proprietà industriale contemplati dall'Unione di Parigi e pregiudicati dalla seconda guerra mondiale e l'esclusione — a causa della non riconosciuta esistenza di certe condizioni di reciprocità richieste dalla legge — dell'Italia e dei cittadini italiani dalle provvidenze stabilite in materia dalla legge n. 8, del 20 ottobre 1949 emanata dall'Alta Commissione Alleata nella Germania Occidentale ponevano i cittadini italiani, in questo riflesso delicato e di notevole rilievo, senza tutela nel territorio della Repubblica federale germanica.

L'accordo sottoposto alla vostra ratifica intende colmare questa lacuna.

L'articolo 1 e gli articoli 6 e 7, prorogan-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

do, il primo, i termini di priorità a favore delle domande per brevetti di invenzione, per modelli di utilità, per disegni e modelli industriali e per marchi di fabbrica o commercio, che non erano scaduti al momento della dichiarazione di guerra (13 ottobre 1943) o che hanno cominciato a decorrere dopo tale data e sono scaduti prima dell'entrata in vigore provvisoria dell'accordo in parola (30 giugno 1952) e retrodatando, gli altri, gli effetti della rinnovazione dei marchi di fabbrica o di commercio, anch'essa ammessa alla proroga, al momento nel quale erano venuti a cessare gli effetti della precedente registrazione, reintegrano quei diritti sanciti dall'Unione di Parigi, che, a causa delle circostanze derivanti dalla guerra, fossero incorsi in decadenza o avessero subìto disconoscimento.

Gli altri articoli, o accolgono norme di attuazione (articolo 3, che fissa in un anno dall'entrata in vigore dell'accordo il periodo utile per beneficiare della priorità prorogata, articolo 4, che salvaguarda i terzi in buona fede, articoli 8 e 9); o contemplano situazioni particolari (articolo 2, che fa riferimento al carattere provvisorio ed alle funzioni limitate che ebbero nel periodo di riorganizzazione del dopo guerra gli uffici di Berlino e di Darmstadt, ai fini di eliminare incertezze per le domande ad essi originariamente presentate, articolo 5, che trae argomento dalla distruzione o dispersione per eventi bellici di parte dell'ufficio brevetti germanico).

Sostanzialmente sono i criteri dell'accordo di Neuchâtel fra gli Stati membri dell'Unione di Parigi che trovano applicazione. La vostra Commissione propone l'approvazione del disegno di legge.

GERINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale concluso a Roma, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania, il 30 aprile 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e 23 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* italiana.